



**Penale Sent. Sez. 4 Num. 830 Anno 2025**  
**Presidente: MONTAGNI ANDREA**  
**Relatore: CALAFIORE DANIELA**  
**Data Udienda: 20/02/2025**

REPUBBLICA ITALIANA  
 In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
 QUARTA SEZIONE PENALE

08301-25

Composta da:

ANDREA MONTAGNI - Presidente -  
 DANIELA CALAFIORE - Relatore -  
 DANIELE CENCI  
 ALESSANDRO D'ANDREA  
 DANIELA DAWAN

Sent. n. sez. 232/2025  
 UP - 20/02/2025  
 R.G.N. 39037/2024

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

PALATRESI RICCARDO nato a CERRETO GUIDI il 04/12/1951  
 SOLERA THERMOFORM GROUP SPA

avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
 udita la relazione svolta dalla Consigliera DANIELA CALAFIORE;  
 udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice OLGA MIGNOLO  
 che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto da Riccardo  
 Palatresi e il rigetto del ricorso proposto da SOLERA THERMOFORM GROUP SPA.

*[Handwritten signature and flourish]*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

## Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 13 giugno 2024, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la decisione del Tribunale della stessa sede del 16 dicembre 2022, che aveva ritenuto Riccardo Palatresi, in qualità di datore di lavoro, responsabile del reato di lesioni gravi subite dal dipendente Adriano Buti, rimasto ferito a un dito della mano sinistra con interessamento dei tendini, e la società SOLERA THERMOFORM GROUP s.p.a. responsabile dell'illecito amministrativo previsto e punito dagli artt. 5, 6 e 25 *septies*, comma 3, d.lgs. n. 231 del 2001, in relazione al reato addebitato al Palatresi, in quanto commesso nell'interesse e a vantaggio della SOLERA THERMOFORM GROUP.

2. In particolare, la condotta colposa contestata al Palatresi si riferiva alla violazione degli artt. 28, comma 2 lett. F) d.lgs. n. 81 del 2008, in quanto il documento di valutazione dei rischi non aveva considerato il rischio legato all'utilizzo della sega a nastro marca MEber mod. SR-DS700 matricola n. 30317 anno di costruzione 1997 marcata CE, utilizzata per le operazioni di rifilatura/sgrossatura dei pezzi in materiale plastico. Non era stato valutato il rischio di taglio delle mani dell'operatore legato all'operazione di rimozione della parte in plastica eccedente, posta perimetralmente ad un elemento conico prodotto dall'azienda, né erano state individuate le conseguenti misure/organizzative da mettere in atto. Era pure stata contestata la violazione dell'art. 71, comma 4, d.lgs. n. 81 del 2008, per non aver preso le misure necessarie affinché la sega a nastro sopra descritta fosse oggetto di idonea manutenzione, con riferimento al sistema frenante della macchina, la quale si arrestava in un tempo superiore ad un minuto e non entro dieci secondi, come previsto dal manuale d'uso della stessa.

3. Nella specie, il lavoratore stava effettuando la rifilatura di componenti in ABS di forma conica con funzione di paraurti per camper mediante la suddetta sega a nastro, quando, al momento di rifilare la parte più lunga del pezzo, che sorreggeva con entrambe le mani, avvicinandosi alla lama, il pezzo stesso subiva una repentina e improvvisa rotazione che faceva sbattere la mano sinistra del lavoratore contro la sega a mano in movimento. In Fucecchio, il 16 marzo 2017.

4. Alla società era stato contestato l'illecito amministrativo di cui sopra in ragione della commissione del reato da parte del Palatresi, rappresentante legale della società con funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione, nell'interesse e a vantaggio della SOLERA THERMOFORM GROUP s.p.a., posto che lo stesso non aveva preso in considerazione, nel redigere il documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, il rischio sopra descritto e non erano state individuate misure tecniche/organizzative da mettere in atto unitamente alle misure necessarie affinché la sega a nastro fosse oggetto di idonea

manutenzione, non avendo adottato prima della commissione dei fatti alcun modello di organizzazione e gestione.

5. Secondo la ricostruzione dei fatti condivisa dai giudici di merito, era accaduto che Adriano Buti, dipendente, con mansioni di operaio di livello G, da circa venti anni a tempo indeterminato della s.p.a. SOLERA THERMOFORM GROUP (operativa nel settore delle materie plastiche soggette a procedure di termoformatura), mentre stava effettuando la rifilatura di componenti in ABS di forma conica con funzione di paraurti per camper, utilizzando la suddetta sega a nastro, al momento di rifilare la parte più lunga del citato elemento, che sorreggeva con entrambe le mani, avvicinandosi alla lama, aveva subito una repentina e improvvisa rotazione che gli faceva sbattere la mano sinistra contro la sega a mano in movimento. Prima di iniziare le operazioni, la parte offesa aveva provveduto alla regolazione della protezione a cannocchiale della sega a nastro, in modo da consentire il passaggio del pezzo e permetterne la rifilatura. Il pezzo doveva essere sgrossato di una eccedenza di circa 2/5 cm. e il lavoratore aveva subito una ferita al dito indice, con interessamento dei tendini, da cui derivava una malattia protrattasi sino al 24 giugno 2017 e quindi per cento giorni.

6. Avverso la sentenza della Corte d'appello, ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, Riccardo Palatresi sulla base di tre motivi, sintetizzati come segue ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.:

- Con il primo motivo, si deduce vizio di motivazione con riferimento alla ricostruzione dell'eziologia dell'evento. Il ricorrente, dopo aver riprodotto i passi della sentenza impugnata che avevano giudicato vaghe e imprecise le deduzioni contenute nell'atto di appello riferite alla ricostruzione del fatto e all'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla parte offesa, critica tali valutazioni e sottolinea che la Corte d'appello avrebbe trascurato di esaminare il punto dell'atto di impugnazione riferito alla dichiarazione del consulente di parte che aveva ipotizzato che la parte offesa avesse utilizzato la mano sinistra per iniziare il taglio e poi, a taglio quasi finito, l'avesse usata per rimuovere lo sfrido, per eseguire fasi di lavoro veramente marginali. Dunque, dall'atto di appello emergeva chiaramente che la ricostruzione corretta dei fatti deponeva nel senso che le lesioni riportate dalla parte offesa mal si conciliavano con l'urto di una mano contro la parte frontale dentellata della lama in movimento di una sega a nastro (come ipotizzato dai giudici di merito), mentre sarebbe stato molto più ragionevole ipotizzare che il taglio si fosse verificato a causa dell'urto della mano interessata contro la parte posteriore non dentellata della lama, nella fase di recupero dello sfrido risultante dalla lavorazione.

La conseguenza di tale rilievo inciderebbe in punto di idoneità del DPI in dotazione al lavoratore a evitare l'infortunio; in particolare, si fa riferimento ai guanti forniti al lavoratore, che avrebbero garantito un pur minimo livello di



protezione a seguito dell'urto con il lato posteriore della lama. A fronte di ciò la motivazione resa dai giudici del merito, che aveva ritenuto irrilevante la scelta del lavoratore di trattenere il pezzo conico con le mani prive dei guanti, si mostrava carente e del tutto illogica.

- Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alla causalità della colpa del datore di lavoro. Si deduce che la motivazione delle sentenze di merito aveva, con contraddittorietà delle affermazioni, da una parte, ravvisato grave colpa del datore di lavoro nella omessa adozione, per anni, della necessaria condotta alternativa lecita (consistente nel prendere atto della pericolosità di una tale lavorazione con sega a nastro, interrompendola immediatamente con abbandono della lavorazione di tali pezzi o rinnovando la strumentazione aziendale e formando il personale su tali innovazioni, così da continuare a lavorare i pezzi conici in condizioni di sicurezza per i lavoratori), e dall'altra, in sede di giudizio controfattuale, ritenuto, con alto grado di probabilità razionale, che per impedire la verifica dell'evento lesivo il datore di lavoro avrebbe dovuto cessare l'attività di taglio dei pezzi conici mediante la sega a nastro. Ad avviso del ricorrente, sarebbe illogica la tesi sostenuta, giacché non sarebbe esigibile pretendere l'abbandono della produzione dei pezzi in questione; la possibilità di rinnovare la strumentazione aziendale con macchinari più idonei, sarebbe inoltre rimasta una affermazione generica, così da configurare nella realtà una ipotesi di responsabilità oggettiva valutata a posteriori.

- Con il terzo motivo, si deduce l'errata applicazione di norma sostanziale e cioè degli artt. 28 e 71 d.lgs. n. 81 del 2008, posto che tali disposizioni impongono l'adozione di attrezzature e misure tecniche ed organizzative adeguate a ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature e non a neutralizzare o eliminare i rischi stessi. Nel caso di specie, la sega a nastro era omologata CE e adatta alla lavorazione del pezzo; il macchinario era stato recentemente oggetto di un intervento di manutenzione, peraltro reso necessario per risolvere un problema del tutto inconferente rispetto alla causazione dell'evento oggetto di processo; inoltre, il datore di lavoro aveva fornito una procedura operativa nella quale venivano indicate specifiche cautele da adottare; il lavoratore, già molto esperto, aveva nel tempo ricevuto idonea formazione e gli erano stati forniti gli unici DPI idonei a ridurre il rischio connesso alla lavorazione con la sega a nastro e cioè i guanti, atti a ridurre il rischio di lacerazione senza comportare alcun rischio che si impigliassero. Per la lavorazione con la sega a nastro di quello specifico pezzo, non sarebbe stato possibile predisporre una dima o utilizzare uno spingi pezzo; non vi era altro macchinario che consentisse lo stesso tipo di lavorazione in condizioni di maggiore sicurezza, neppure la macchina a controllo numerico indicata dalla azienda per adempiere alle prescrizioni dell'AUSL. La stessa Corte d'appello aveva

infatti ricordato che, a seguito dell'evento, l'azienda aveva preferito cessare la lavorazione dei pezzi in parola, riconoscendo che questa sarebbe stata l'unica misura adeguata da adottare sin dall'inizio.

Ciò, ad avviso del ricorrente, dimostrerebbe la grave illogicità della motivazione in punto di interpretazione dell'art. 71 d.lgs. n. 81 del 2008, il cui contenuto non potrebbe imporre addirittura la cessazione dell'attività produttiva.

Il ricorrente insiste quindi per l'annullamento della sentenza impugnata, rilevando comunque la eventuale prescrizione del reato in caso di ritenuta ammissibilità del ricorso.

6. Anche la s.p.a. SOLERA THERMOFORM GROUP, a mezzo dei propri difensori, ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello, sulla base dei seguenti motivi, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod.proc.pen.

- Con il primo motivo, si deducono, contestualmente, i vizi di violazione ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta connessione causale tra la contestata omessa valutazione dei rischi e l'evento, essendo stata omessa la considerazione della avvenuta applicazione delle norme UNI EN 1807/99 (relativa alla sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno-seghe a nastro), in particolare il punto 6.3 lett. E n. 17; si lamenta anche la illogicità e contraddittorietà della motivazione conseguente al travisamento del dato probatorio relativo alla frequenza di lavorazione dei profilati conici; la illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riferimento al mancato riconoscimento della insussistenza della colpa in capo all'imputato persona fisica in ragione del principio della condotta altrimenti esigibile. A sostegno della complessiva doglianza, la ricorrente sostiene l'incongruenza logica della struttura della motivazione, laddove la stessa ha rimproverato alla società di non essersi avveduta della necessità di interrompere le operazioni di rifilatura dei pezzi in questione oppure di rinnovare completamente la strumentazione aziendale e il layout produttivo in considerazione della attestata pericolosità ineliminabile delle operazioni di sbordatura manuale, e, al contempo, ha dato atto che la sega a nastro utilizzata dal lavoratore infortunato era marcata CE ed era idonea anche per il taglio/sbordatura dei pezzi in plastica; era quindi dotata di tutti i presidi di sicurezza; i lavoratori addetti erano formati, addestrati ed esperti; era stato previsto - ove possibile, ma non nel caso di specie - l'utilizzo di dime e la società era comunque munita di macchine a controllo numerico ovvero funzionali al taglio automatizzato (non utilizzabili nel caso di specie).

La difesa, in appello, aveva segnalato che la norma tecnica UNI EN 1807/99, al punto 6.3 lett. e n. 17, indica che il taglio manuale su sega a nastro da falegnameria, in presenza di profili curvi o irregolari, è possibile e va eseguito facendo avanzare il pezzo in modo regolare, tenendolo fermamente sulla tavola

per garantire un controllo sicuro durante il taglio e tenendo le mani in posizione sicura o in alternativa utilizzando una sagoma. In sostanza, anche alla luce delle cavillose normative tecniche, l'unica raccomandazione possibile andrebbe ricondotta alla saggia ed esperiente manualità dell'operatore competente. Infatti, la Corte d'appello aveva riconosciuto l'errore del Tribunale nell'indicare l'alternativa lecita dell'utilizzo della cd. macchina a controllo numerico ovvero un sistema automatizzato per tagli lineari e ripetitivi, ma ne aveva commesso un altro, ritenendo che l'imprenditore avrebbe dovuto dismettere la lavorazione *de qua* sino al momento in cui non avesse individuato una tecnica di taglio dei pezzi di cui si discute sicura per gli addetti. Da tali premesse, ragiona la ricorrente, deriva la non configurabilità del nesso causale tra l'omessa previsione del rischio realizzatosi nel DVR e l'evento.

La ricorrente evidenzia inoltre che l'accertamento del reato presupposto era frutto di un travisamento della prova commesso dalla Corte d'appello, con riferimento alla informazione che l'infortunato aveva reso in ordine alla frequenza con la quale il medesimo aveva operato l'operazione di rifilatura. Si era confusa l'informazione sui diciotto anni di generica esperienza, relativa all'utilizzo della sega a nastro, con la pericolosità reiterata della lavorazione senza dima di tutti i pezzi curvi. Si richiama la dichiarazione del Busi del 15 ottobre 2021 (pag. 14). In realtà la rifilatura dei pezzi conici non costituiva attività prevalente, rimasta priva di regolamentazione prevenzionistica, incidendo tale considerazione anche sulla tesi del cospicuo vantaggio economico che si sarebbe tratto dalla relativa omissione. Anche il teste qualificato Taddei (tecnico della prevenzione presso l'AUSL Toscana) non era stato in grado di definire la frequenza della lavorazione in esame all'interno dell'attività aziendale, con consequenziale mancato accertamento dell'impatto economico della lavorazione.

- Con il secondo motivo, riferito all'illecito amministrativo, si deduce la violazione ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta integrazione del requisito oggettivo del vantaggio e della cd. colpa di organizzazione dell'ente.

Evidenzia la ricorrente che già il Tribunale aveva rilevato l'assenza del requisito dell'interesse e che il *deficit* di contestazione della imputazione aveva comportato un riempimento di contenuti ad opera del giudice dell'impugnazione, restando del tutto imprecisata la mera indicazione della entità del presunto vantaggio economico. Il risparmio di spesa derivante dalla cattiva manutenzione del sistema frenante era irrilevante, atteso che tale circostanza non era stata determinante per la realizzazione dell'evento e non era stato approfondito in alcun modo il tema della quantificazione del vantaggio economico che avrebbe generato un profitto passibile di confisca, anche per equivalente. Irragionevolmente la Corte

d'appello aveva addirittura ipotizzato un vantaggio protratto nei diciassette anni precedenti l'infortunio.

Sotto ulteriore profilo, la sentenza sarebbe affetta da vizio motivazionale anche con riferimento alla ritenuta colpa di organizzazione, relativamente alla mancata dotazione di efficaci sistemi di vigilanza, controllo e intervento. La motivazione addotta sarebbe in realtà fondata esclusivamente sulla riconduzione dell'inefficacia del sistema prevenzionistico quale oggettiva premessa dell'evento infortunistico, senza alcuna valutazione in concreto della effettiva inconsistenza ed inefficienza del medesimo sistema aziendale. Non potrebbe trarsi argomento utile dalla mera assenza di un modello ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, sconfinandosi in tal caso, nell'ambito della responsabilità oggettiva. La colpa di organizzazione, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, avrebbe dovuto essere provata sulla base di una complessa valutazione dell'organizzazione interna dell'ente collettivo. La motivazione della sentenza impugnata, che la ricorrente giudica ridondante e astratta, non si sarebbe confrontata con il punto nodale costituito dall'avvenuto accertamento della circostanza che la Società era munita di adeguata organizzazione prevenzionistica, per quanto prima riferito in ragione della presenza della norma UNI EN 1807/99, che si ritiene rispettata dall'Ente e dal datore di lavoro attraverso le misure attuabili per la specifica operatività oggetto e scenario dell'infortunio.

In definitiva, la ricorrente conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguente determinazione.

7. La Procura Generale, nella persona della Sostituta Procuratrice Olga Mignolo, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto da Riccardo Palatresi e il rigetto del ricorso proposto dalla società.

8. SOLERA THERMO GROUP s.p.a. ha depositato memoria in replica alle conclusioni del Procurato generale.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso proposto da Riccardo Palatresi non supera il vaglio di ammissibilità.

La consolidata giurisprudenza di legittimità ha fissato il principio, relativo alla specificità richiesta dall'art. 581 cod.proc.pen., secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell'atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del

provvedimento censurato (Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Rv. 286468 - 01; N. 19951 del 2008 Rv. 240109 - 01, N. 11951 del 2014 Rv. 259425 - 01).

2. Nel caso di specie, la sentenza della Corte d'appello qui impugnata ha fondato il ragionamento teso alla conferma della decisione di primo grado sui seguenti punti essenziali:

a) Il sinistro era occorso mentre il lavoratore era intento a rifilare, sorreggendolo necessariamente con entrambe le mani (trascrizione udienza del 15 novembre 2021 pag. 6), un pezzo conico che doveva essere sgrossato di una eccedenza di circa 2,5 cm.; il punto n. 5 di pag. 21 del DVR, che si occupava delle operazioni di rifilatura di varie tipologie di pezzi, non aveva contemplato il rischio per i lavoratori nella fase di rifilatura del pezzo conico oggetto della contestazione. Dalle dichiarazioni rese dalla parte offesa in sede di s.i.t. del 31 gennaio 2018 era emerso che non vi erano dime o altra attrezzatura specifica per la lavorazione del pezzo e che il lavoratore infortunato aveva tolto i guanti perché sentiva le mani sudate. Il pezzo conico oggetto di lavorazione era uguale a quelli che lo stesso aveva rifilato, sempre con le stesse modalità, per diciotto anni e, in quel giorno, dalle ore sette del mattino, ne aveva già rifilati una cinquantina della stessa tipologia. Il sinistro era avvenuto perché, mentre l'operatore spingeva il pezzo verso la sega a nastro, lo stesso perdeva la presa del pezzo (pagg.21 e 22 della sentenza impugnata);

b) la mancata indicazione di una procedura di prevenzione del rischio utilizzabile, non essendo praticabile l'uso degli strumenti presenti in azienda e forniti al lavoratore, rendeva impossibile per lo stesso lavoratore non avvicinare la mano alla lama della sega a nastro;

c) le modalità e condizioni di lavoro in oggetto, per le quali non era previsto l'uso di dime, spingi pezzi o altra strumentazione adeguata, rendevano altamente e pienamente prevedibile che la stanchezza, considerato l'orario di lavoro e il numero di pezzi conici lavorati in uno stesso turno di lavoro, potesse determinare improvvise perdita di presa, di controllo e di governo dei pezzi da lavorare da parte del lavoratore in fase di approssimazione alla lama in movimento, per cui, stante anche la più difficoltosa forma conica da gestire di tali pezzi, anche ogni minima disattenzione od ogni minimo movimento della mano avrebbe potuto provocare l'avvicinamento della mano alla sega a nastro; dunque, l'evento era stato causato dal concorso della stanchezza del lavoratore con la forma conica e con le dimensioni non piccole del pezzo da rifilare, oltre che a causa delle vibrazioni subite dal pezzo per il contatto con la lama tagliente in movimento;

d) tali condizioni di lavoro, in concreto, imposte, come si evinceva dalle dichiarazioni del teste Taddei, tecnico della prevenzione dell'AUSL di Firenze, rendevano certamente preferibile per l'operatore trattenere con entrambe le mani

il pezzo conico da rifilare, anche perché nessuna disposizione aziendale era stata impartita nel senso di utilizzare una sola mano o di utilizzare una squadra per spingere il pezzo, e, per questo, il lavoratore da diciotto anni aveva seguito la procedura a due mani; i guanti erano stati tolti perché le mani sudate rendevano imprecisa la presa del pezzo e anche il tecnico della prevenzione Taddei aveva escluso l'efficacia impeditiva dell'evento derivante dall'utilizzo dei guanti; peraltro, non si trattava di lavorazione episodica, ma reiterata in uno stesso turno di lavoro anche notturno, che esponeva il datore di lavoro anche alla responsabilità derivante dal tollerare prassi pericolose;

e) il DVR si era quindi rivelato inadeguato, posto che le peculiari modalità in concreto imposte per la rifilatura dei pezzi conici con la sega a nastro, incluse genericamente nelle ipotesi per le quali non era possibile utilizzare dime o altra attrezzatura di protezione, generatrici di rischio di gravi infortuni per i lavoratori addetti, non erano state considerate ai fini della individuazione dei necessari mezzi di prevenzione, consistenti nella sostituzione delle seghe a nastro utilizzate con altre più adeguate, ovvero nella stessa interruzione dell'attività di rifilatura dei pezzi conici;

f) la lacuna del DVR, sottolineata la sentenza alla pag. 32, era resa ancora più grave alla luce della piena consapevolezza della presenza di pezzi da rifilare per i quali non sarebbe stato possibile utilizzare dime e spingi pezzo, tanto che lo stesso DVR aveva previsto, alla raccomandazione n. 1, che durante la lavorazione non si sarebbero dovute avvicinare le mani alla zona di taglio ed un cartello era stato apposto sulla sega con la scritta "attenti alle mani", dunque, la violazione dell'art. 28 TULS era derivata dal fatto che la accertata impossibilità di utilizzare dime o altre attrezzature per rifilare i pezzi conici avrebbe dovuto comportare una approfondita valutazione delle diverse modalità di lavorazione, a una o a due mani, con consequenziali determinazioni di tipo prevenzionistico;

g) quanto al cd. giudizio controfattuale, la sentenza impugnata, a parziale correzione di quella di primo grado in ordine alla circostanza che la rifilatura dei pezzi conici era stata abbandonata e non effettuata con la macchina a controllo numerico, ha precisato che, successivamente all'infortunio, i lavoratori avevano partecipato a una relazione informativa relativa all'utilizzo delle seghe a nastro per il taglio dei diversi profilati prodotti, era stata modificata l'istruzione operativa relativa alla fissazione della dima in uso, la rifilatura dei pezzi conici non era più stata eseguita e che il Consiglio di amministrazione della società, prima dell'apertura del dibattimento, aveva deliberato l'approvazione del Modello di Organizzazione e Gestione;

h) inoltre, con alto grado di probabilità razionale, si poteva ritenere che il rischio di taglio per il lavoratore sarebbe stato significativamente attenuato se,

per la rifilatura dei pezzi conici di non piccole dimensioni, fossero state adottate le procedure consistenti: in primo luogo, nella organizzazione di turni di avvicendamento nella specifica attività di rifilatura dei pezzi conici in orari diurni e prevedendo che ciascun lavoratore dovesse provvedere ad un numero minore (rispetto alle 50 realizzate nel caso di specie) di rifilature dei pezzi conici, fruendo di pause per recuperare la concentrazione e far riposare le mani; nell'approfondimento della procedura preferibile di taglio, se a una o a due mani;

i) in ogni caso, era emerso che, per neutralizzare adeguatamente il rischio in esame, il datore di lavoro avrebbe dovuto dismettere l'utilizzo della sega a nastro per effettuare l'operazione di rifilatura in questione, optando per macchinari più adatti, anche se ciò avrebbe comportato tempi di lavorazione più lunghi rispetto alla sega a nastro e la necessità di impartire nuova formazione agli operai interessati. Dunque, la decisione della società di non acquisire più commesse relative alla produzione dei pezzi conici (vd. teste Rossi pagg.45/46 trascr. richiamata a pag. 37 della sentenza), dimostrava che non era possibile per l'azienda procedere alla rifilatura del pezzo conico attraverso la macchina a controllo numerico, che lavora solo su pezzi di sagoma regolare e non ricurvi, come richiesto dall'AUSL, e che l'unica sega in concreto presente in azienda e funzionale allo scopo della rifilatura di precisione su pezzo ricurvo e conico era la rischiosa sega a nastro; tale conclusione privava di rilevanza la correzione dell'erronea affermazione del Tribunale, secondo il quale l'operazione de qua, dopo l'infortunio, era stata realizzata con la macchina a controllo numerico;

f) in definitiva, la responsabilità dell'imputato, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità, si fondava sulla violazione dell'obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificatasi in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro e, all'esito, dell'obbligo di redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 T.U.S.L., all'interno del quale il datore di lavoro è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Nel caso di specie, non poteva dirsi soddisfatto tale complesso obbligo in virtù della indicazione dell'utilizzo di uno spingi pezzo, alla luce dell'accertata prassi di operare il taglio con la sega a nastro, datata e progettata per il taglio del legno, in ragione della forma conica del pezzo in materiale plastico, da rifilare, che imponeva che lo stesso fosse retto e non spinto verso la sega.

3. A fronte di tale struttura della motivazione, il ricorrente, eludendo in modo evidente le chiare ragioni addotte a sostegno dell'affermazione di responsabilità, sposta l'attenzione su argomenti logici del tutto eccentrici rispetto al tema della omessa considerazione del rischio specifico della rifilatura dei pezzi conici e della adozione di idonee misure di prevenzione e sicurezza per i lavoratori, e si interroga sulla effettiva posizione delle dita rispetto alla parte frontale e dentellata della sega, al fine di dedurre che il taglio del dito sarebbe avvenuto a causa dell'urto della mano interessata contro la parte posteriore non dentellata della lama, nella fase di recupero dello sfrido risultante dalla lavorazione. Ciò nell'inutile intento di recuperare la congruità del DVR e del dispositivo di protezione individuale, cioè i guanti, forniti al lavoratore e dallo stesso non indossati. Peraltro, proprio della eventuale efficacia protettiva dei guanti in pelle a disposizione dell'infortunato, la sentenza, contrariamente a quanto sostiene il primo motivo di ricorso, si è occupata, rilevando, in risposta al relativo motivo d'appello, che l'istruttoria espletata (pagg. 30/31 della sentenza impugnata) aveva dimostrato che l'urto era avvenuto contro la parte dentellata della lama e che solo guanti di acciaio, non forniti dal datore di lavoro, avrebbero protetto dal rischio di lacerazione.

4. Analogo difetto di specificità caratterizza il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione relativo al tema della causalità della colpa.

Anche in questo caso, il ricorrente si appoggia ad una parziale indicazione dei percorsi della motivazione, asserendo di trarne la prova della contraddittorietà.

Tuttavia, senza incorrere in salti logici, la sentenza impugnata, alle pagine 37/38, in sede di giudizio controfattuale, ha passato in rassegna le condotte alternative lecite che la datrice di lavoro avrebbe dovuto adottare per attenuare fortemente (mediante una organizzazione del lavoro meno stressante per il lavoratore, ovvero mercè l'utilizzo di tecniche nuove rispetto alla sega a nastro risalente e progettata per il taglio del legno) il rischio di taglio in occasione della rifilatura del pezzo conico. Non essendo state adottate misure alternative, in vista della certa neutralizzazione integrale del rischio, la Corte di merito ha riscontrato l'adeguatezza della scelta imprenditoriale di dismettere l'attività di rifilatura dei pezzi conici. Proprio il complessivo ragionamento svolto, come sottolineato dalla stessa sentenza impugnata, ha in concreto spiegato perché l'errore commesso dal Tribunale, nel considerare che l'attività era continuata mediante l'utilizzo della macchina a controllo numerico e non dismessa, non intacca il giudizio di responsabilità penale. In sostanza, anche in questo caso, il motivo non si confronta con la sentenza impugnata.

5. Da quanto si è sin qui detto, risulta evidente che anche il motivo che denuncia la errata applicazione degli artt. 28 e 71 TUSL è del tutto privo di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata. Il ricorrente, infatti, non considera, come si è chiarito al punto precedente, che la rassegna delle condotte alternative omesse, concretando la causalità della colpa addebitata all'imputato, è stata rappresentata, in relazione alla formulazione del giudizio controfattuale, dopo aver adeguatamente spiegato i termini della lacuna del DVR, laddove lo stesso aveva del tutto omesso di prendere in considerazione il rischio derivante dall'utilizzo della sega a nastro per rifilare i pezzi a tronco conico e curvi. Dunque, la sentenza non ha applicato in modo erroneo la previsione normativa e la denuncia del vizio di violazione di legge si fonda su considerazioni estranee al ragionamento seguito dalla Corte di merito e manifestamente infondate.

6. Sul punto, non pare ultroneo ribadire che l'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, norma dal chiaro tenore letterale, pone al centro del sistema prevenzionistico lavorativo il momento della valutazione e, dunque, della previsione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, previsione che spetta al datore di lavoro e deve essere completa, dovendo riguardare, per l'appunto, "tutti i rischi". Trattasi di norma che riempie di contenuto quella che pone l'obbligo datoriale per eccellenza, neppure delegabile, delineato all'art. 17, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81/2008, quello cioè di redigere il documento di cui all'art. 28 citato. Già da tempo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il datore di lavoro è tenuto a indicare, all'interno di tale documento, in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro e le misure precauzionali e i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e, trattandosi di un dovere fondamentale del sistema prevenzionistico, il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione di suddetto documento non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata (Sez. 4, n. 27295 del 02/12/2016, dep. 2017, Furlan, Rv. 270355 - 01). Il che giustifica, altresì, la costante giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, anch'egli debitore, in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, di un obbligo di garanzia (art. 20 d.lgs. n. 81/2008), può costituire concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, soltanto allorquando questi abbia attuato anche le cautele che sono finalizzate a disciplinare e governare il rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla



negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242 - 01).

7. Per completezza, va dato atto che l'adombrata maturazione, in data 16 settembre 2024, del termine di prescrizione di sette anni e sei mesi, previsto per il reato per cui si procede, non può condurre alla declaratoria di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione, essendo tale termine comunque maturato dopo la pronuncia impugnata. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, può condurre alla dichiarazione di prescrizione, anche d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen, solo il ricorso idoneo a instaurare un valido rapporto di impugnazione, vale a dire non affetto da inammissibilità (Sez. U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci; Sez. U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga; Sez. U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale; Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, Ricci).

8. Va rigettato il ricorso proposto dalla s.p.a. SOLERA THERMOFORM GROUP.

9. Il primo motivo non supera il vaglio di ammissibilità. La ricorrente assume che la sentenza impugnata abbia errato nel ritenere la responsabilità del Palatresi, riproponendo la tesi secondo cui l'attività di rifilatura oggetto di contestazione, lungi dall'integrare un rischio specifico trascurato nella redazione del DVR, sarebbe prevista dalla norma tecnica UNI EN 1807/99, relativa al taglio/sbordatura con sega a nastro di pezzi di plastica, per cui la misura di prevenzione si risolverebbe nell'affidamento a personale esperto e competente. La sega a nastro utilizzata marca MEber mod. SR -DS700, marcata CE era dotata di tutti i necessari presidi di sicurezza ed era stata affidata a operai esperti e addestrati. La società inoltre era pure dotata di macchine a controllo numerico.

10. La doglianza reitera meramente, senza alcuno specifico vaglio critico, il motivo d'appello già adeguatamente disatteso dalla Corte territoriale, come sopra riferito nell'esame del ricorso del Palatresi (punti da 3 a 6).

11. Valgano qui le già rassegnate considerazioni di carenza di specificità della censura, considerando che entrambe le sentenze di merito hanno appurato che il DVR aveva del tutto trascurato di prevedere il rischio specifico della rifilatura reiterata e in turni prolungati, anche notturni, di pezzi conici di plastica, omettendo anche di prevedere idonee misure prevenzionistiche e di sicurezza, esemplificate dalla Corte d'appello, in sede di giudizio controfattuale, in una serie di misure idonee a limitare fortemente ovvero a neutralizzare il rischio *de quo*.



12. Del tutto inammissibile, peraltro, è la deduzione per la prima volta in questa sede di legittimità, di un travisamento della prova dichiarativa relativa alle dichiarazioni della parte offesa in ordine all'intensità dell'attività di rifilatura svolta dal lavoratore, che sarebbe stata solo marginale ed episodica. Va osservato che il rilievo, oltre che contraddittorio rispetto all'assunto difensivo del rispetto della previsione prevenzionistica costituita dall'affidamento della sega a nastro a personale esperto e competente, è inammissibile, posto che, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del "*devolutum*" ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità. (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Rv. 281665 - 01).

13. È infondato il secondo motivo, relativo alla responsabilità per l'illecito amministrativo. Va osservato che il medesimo illecito è riferito alla commissione del delitto di cui all'art. 590 cod. pen. da parte del Palatresi, nell'interesse e a vantaggio della SOLERA THERMOFORM GROUP s.p.a., quale legale rappresentante della stessa società, che rivestiva al momento del fatto funzioni di rappresentanza, di amministrazione e direzione, non avendo adottato prima della commissione del fatto alcun modello di organizzazione e gestione e non avendo attuato scelte imprenditoriali finalizzate alla ricerca di validi parametri di sicurezza per gli addetti alle operazioni di taglio di pezzi curvi, pure oggetto di produzione.

14. In linea generale, deve ribadirsi, con riferimento alla responsabilità da reato degli enti, che trattasi di un modello di responsabilità che, coniugando i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo, ha finito con il configurare un *tertium genus*, compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261112 - 01).

15. Si è pure precisato (Sez. 4 n. 18413 del 15/02/2022, Rv. 283247 - 01), che la configurabilità dell'illecito imputabile all'ente implica che le condotte colpose dei soggetti responsabili della fattispecie criminosa (presupposto dell'illecito amministrativo) rilevano se viene riscontrata la mancanza o l'inadeguatezza delle cautele predisposte per la prevenzione dei reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001.

L'accertamento di tali carenze organizzative, in quanto causa del determinarsi delle condizioni di commissione del reato presupposto, radica il rimprovero e



l'imputazione dell'illecito al soggetto collettivo, oltre a strutturare la specifica fattispecie sanzionatrice per cui l'ente risponde dell'illecito per fatto proprio e non per fatto di altri.

16. Quanto ai criteri d'imputazione oggettiva della responsabilità dell'ente (l'interesse o il vantaggio di cui all'art. 5 del d.lgs. 231 del 2001), essi sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il primo esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile *ex ante*, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo; il secondo ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile *ex post*, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito.

17. Peraltro, proprio nel caso di responsabilità degli enti ritenuta in relazione a reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, la Corte di cassazione ha precisato che la colpa di organizzazione deve intendersi in senso normativo ed è fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli (Sez. U, n. 38343/2014, Espenhahn cit., Rv. 261113 - 01). Per non svuotare di contenuto la previsione normativa che ha inserito nel novero di quelli che fondano una responsabilità dell'ente anche i reati colposi, posti in essere in violazione della normativa antinfortunistica (art. 25 *septies* del d.lgs. 231 del 2001) è stato poi chiarito, in via interpretativa, che i criteri di imputazione oggettiva di che trattasi vanno riferiti alla condotta del soggetto agente e non all'evento, in conformità alla diversa conformazione dell'illecito, essendo possibile che l'agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell'ente. A maggior ragione vi è perfetta compatibilità tra inosservanza della prescrizione cautelare ed esito vantaggioso per l'ente (cfr., in motivazione, Sez. U. n. 38343/2014, cit.).

18. La sentenza impugnata, nell'esaminare il criterio di imputazione oggettiva ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001, ha dato atto della pluralità delle carenze nella prevenzione, in parte non eziologicamente collegate al sinistro (così per gli aspetti relativi al malfunzionamento del sistema frenante della sega a nastro e alla mancata manutenzione della stessa), oltre che per la generale strategia di risparmio perseguita imponendo per svariati anni e con turni prolungati il taglio dei pezzi conici, utilizzando le inadeguate seghe a nastro, con ciò descrivendo in sostanza una condizione di trascuratezza dell'ente rispetto alle esigenze della sicurezza dei propri dipendenti e, a tale ambito, ha ricondotto anche

l'imputazione colposa ascritta al Palatresi, vale a dire la sottovalutazione dei rischi insiti nella operazione di rifilatura dei pezzi conici.

19. Le ulteriori violazioni, pertanto, sono riconducibili a quella che emerge come una vera e propria politica aziendale di incuria in materia antinfortunistica espressione di una logica di sottovalutazione della sicurezza, settore nel quale, dunque, la società non ha investito.

20. Pertanto, pur riaffermandosi il principio secondo cui il criterio di imputazione oggettivo va valutato in relazione alla specifica violazione oggetto del reato, ciò ricavandosi dalla stessa lettera della legge ("L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio"), deve nella specie rilevarsi come la precisazione sia del tutto ultronea, dal momento che anche l'addebito colposo è stato ricondotto dai giudici di merito alla complessiva politica di non investimento nel settore della sicurezza, politica peraltro portata avanti negli anni.

21. Infine, appare infondato anche il rilievo che imputa alla Corte di merito la mancata valutazione della consistenza del vantaggio e la non irrisorietà dello stesso. Sul punto, giovi ricordare che il criterio di imputazione oggettiva del vantaggio di cui all'art. 5 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 è integrato anche da un esiguo, ma oggettivamente apprezzabile, risparmio di spesa, collegato all'inosservanza, pur non sistematica, delle cautele per la prevenzione degli infortuni riguardanti un'area rilevante di rischio aziendale (Sez. 4, n. 33976 del 30/06/2022, Cantina Sociale Bartolomeo da Breganze S.c. a r.l., Rv. 283556 - 01) e che l'esiguità del risparmio di spesa derivante dall'omissione delle cautele dovute assume rilevanza per escludere la sussistenza del requisito oggettivo del vantaggio di cui all'art. 5 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a condizione che la violazione si iscriva in un contesto di generale osservanza delle norme antinfortunistiche da parte dell'impresa (Sez., n. 31665 del 25/06/2024, Ghirelli, Rv. 286871 - 01).

22. Nella specie, l'area di rischio non regolamentata era rilevante, come precisato dalla sentenza impugnata, laddove la Corte territoriale ha affermato che la rifilatura dei pezzi conici, a cui il dipendente infortunato aveva dedicato anche nel giorno dell'infortunio parecchie ore, era oggetto rilevante dell'attività produttiva. La doglianza contenuta in ricorso non è idonea a minare il complessivo ragionamento svolto dai giudici del merito che hanno ricavato la non esiguità del vantaggio conseguito anche alla stregua del dato temporale (trattandosi di violazione risalente) e della natura della stessa, tale da aver comportato l'omessa valutazione di un'intera area di rischio. Inoltre, La Corte del merito ha specificamente dato conto della generale trascuratezza dell'azienda in ordine al tema della sicurezza, come emerso per il cattivo funzionamento del sistema frenante della sega a nastro, cosicché deve ritenersi che la giustificazione fornita



in ordine alle rassegnate conclusioni, oltre ad essere osservante del dato normativo, è del tutto coerente con i principi sopra richiamati.

23. Nessuna rilevanza, infine, assume il decorso del termine prescrizione relativo al reato presupposto, nei confronti della società ricorrente, essendo le fattispecie sanzionate disciplinate diversamente e autonome tra di loro (Sez. 6, n. 11626 del 11/02/2020 Ud, Rv. 278963 - 01).

24. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, quanto al Palatresi, anche quella al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero rispetto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).


**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso di Palatresi Riccardo che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di Solera Thermoform Group s.p.a. che condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 20 febbraio 2025.


La Consigliera Est.

Daniela Calafiore



Il Presidente

Andrea Montagni



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 20 FEB. 2025

Il P. Onario Giudiziario  
Dr. Gianfranco Catenazzo



Corte di Cassazione - copia non ufficiale